



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 ottobre 2007 (12.10)
(OR. en)**

13070/07

**DEVGEN 164
RELEX 663
WTO 187**

NOTA PUNTO "A"

del: Comitato dei Rappresentanti Permanenti
data: 19 settembre 2007
al: Consiglio

n. doc. prec.: 12990/07

Oggetto: Adozione della strategia dell'UE in materia di aiuto per il commercio: rafforzare il sostegno dell'UE alle esigenze in materia commerciale nei paesi in via di sviluppo

1. Il 16 ottobre 2006 il Consiglio ed i Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato delle conclusioni in materia di aiuto per il commercio¹. In tali conclusioni il Consiglio invitava gli Stati membri e la Commissione a preparare nel 2007 una strategia dell'UE in materia di aiuto per il commercio.

¹ Doc. 14018/06

2. Il 15 maggio 2007 il Consiglio ed i Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato nuove conclusioni in materia di aiuto per il commercio². In tali conclusioni il Consiglio invitava gli Stati membri e la Commissione a intensificare i lavori sulla strategia affinché essa potesse essere adottata dal Consiglio in tempo utile per consentire all'UE di contribuire al prossimo **riesame globale OMC** dell'aiuto per il commercio (Ginevra, 20-21 novembre 2007). Il Consiglio e la Commissione hanno inoltre tenuto presente l'importanza della strategia ai fini dei negoziati sugli **accordi di partenariato economico** ormai giunti alla fase finale.
3. In base ai lavori preparatori svolti nel corso di riunioni di esperti organizzate dalla presidenza tedesca e dalla Commissione, il 5 luglio 2007 la presidenza portoghese ha presentato una proposta relativa ad un progetto di strategia dell'UE in materia di aiuto per il commercio.
4. Il 19 settembre 2007 il COREPER ha approvato il progetto di strategia dell'UE in materia di aiuto per il commercio, riportato in allegato³.
5. Si invita pertanto il Consiglio a adottare l'allegata strategia dell'UE in materia di aiuto per il commercio⁴.

² Doc. 9555/07

³ Doc. 12990/07

⁴ A seguito delle discussioni svoltesi in sede di COREPER, la presidenza ha distribuito una nota esplicativa di carattere tecnico sull'assistenza in campo commerciale fornita dagli Stati membri nel 2001-2005 (doc. 13771/07).

Progetto di
strategia dell'UE in materia di aiuto per il commercio:

rafforzare il sostegno dell'UE alle esigenze in materia commerciale nei paesi in via di sviluppo

1. Aiuto per il commercio e obiettivi globali dell'UE

La strategia dell'UE in materia di aiuto per il commercio agevolerà gli Stati membri e la Comunità europea (CE) nell'offrire a tutti i paesi in via di sviluppo, in particolare ai paesi meno avanzati (PMA), sostegno per integrarsi meglio nel sistema commerciale mondiale basato sulle norme e utilizzare più efficacemente il commercio ai fini della promozione dell'obiettivo generale dell'eliminazione della povertà nel contesto dello sviluppo sostenibile¹.

In quanto elemento delle politiche e delle finalità di sviluppo più generali costituite dal conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), a sostegno di riforme determinate dalla domanda delle politiche legate al commercio e in un'ottica di eliminazione degli ostacoli sul fronte dell'offerta connessi alle capacità produttive, alle infrastrutture economiche e all'adeguamento in campo commerciale, l'aiuto per il commercio è determinante per consentire ai paesi in via di sviluppo di attuare gli accordi commerciali e di trarne beneficio².

L'aiuto per il commercio è un importante complemento dei negoziati sul commercio, in particolare dell'Agenda di Doha per lo sviluppo (DDA), che amplifica i benefici potenziali per i paesi in via di sviluppo. Riconoscendo l'importanza di un accordo ambizioso, globale ed equilibrato sulla DDA, l'UE rileva che l'aiuto per il commercio è un complemento, ma non un surrogato, di un risultato positivo della DDA. L'aiuto per il commercio mira anche a far sì che le regioni e i paesi ACP possano beneficiare pienamente delle possibilità e riforme in campo commerciale, comprese quelle degli APE; la prestazione collettiva dell'UE in termini di aiuto per il commercio non dipende comunque dall'esito dei negoziati sugli APE.

¹ La strategia dell'UE in materia di aiuto per il commercio si fonda sulle conclusioni del Consiglio del 12 dicembre 2005 (doc. 15791/05), del 16 ottobre 2006 (doc. 14018/06) e del 15 maggio 2007 (doc. 9555/07).

² Conclusioni del Consiglio del 15 maggio 2007.

La strategia dell'UE in materia di aiuto per il commercio è volta a fornire una risposta efficace alle priorità specifiche dei paesi in materia commerciale nel contesto delle rispettive strategie per la riduzione della povertà. Essa aiuterà l'UE a migliorare la coerenza degli interventi nei settori dello sviluppo e del commercio. Fondata sui principi della dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, essa migliora la complementarità e promuove la divisione dei compiti tra i donatori UE, in particolare attuando il codice di condotta dell'UE in materia di complementarità e divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo³. In tale contesto, qui di seguito con "UE:" si intendono gli Stati membri e la Commissione che agiscono a titolo volontario e su base flessibile, rispettando appieno le competenze esistenti.

La strategia è elaborata nell'ambito del follow up delle raccomandazioni del 2006 della task force dell'OMC "Aiuto per il commercio" e copre tutte le categorie dell'aiuto per il commercio individuate:

(1) politica e regolamentazione commerciali, (2) sviluppo del commercio, (3) infrastrutture collegate al commercio, (4) creazione di capacità produttive, (5) aggiustamento in campo commerciale, (6) altre esigenze in materia commerciale.

Le prime due categorie costituiscono l'assistenza in campo commerciale (TRA). Alla fine del 2005 l'UE aveva assunto impegni finanziari specifici in relazione a questi due settori, nell'ottica di adoperarsi per aumentare la sua spesa collettiva al riguardo a 2 miliardi di EUR l'anno a partire dal 2010 - di cui 1 miliardo di EUR in aiuti comunitari e 1 miliardo di EUR in aiuti bilaterali degli Stati membri. Sulla scorta delle raccomandazioni del 2006 della task force dell'OMC, le categorie da 3 a 6 costituiscono il "programma più ampio di aiuto per il commercio". Sebbene non si registrino impegni finanziari specifici dell'UE per tali categorie, i dati OCSE mostrano che l'UE è già uno dei principali donatori in materia di infrastrutture collegate al commercio e di capacità produttive.

³ Adottato dal Consiglio il 15 maggio 2007 (doc. 9558/07).

La strategia si compone di azioni articolate nei seguenti assi:

- aumentare il volume collettivo dell'aiuto per il commercio dell'UE nell'ambito degli impegni ambiziosi in materia di sviluppo per aumentare gradualmente l'aiuto complessivo dell'UE;
- rafforzare l'orientamento a favore dei poveri e la qualità dell'aiuto dell'UE per il commercio;
- aumentare la capacità dei donatori a livello di UE e di Stati membri in linea con principi di efficacia dell'aiuto concordati a livello mondiale;
- consolidare, incentivare e sostenere i processi di integrazione regionale ACP tramite un'ottica specifica ACP nella strategia comune dell'UE in materia di aiuto per il commercio;
- sostenere un'efficace attività di monitoraggio e di presentazione di relazioni riguardo all'aiuto per il commercio.

2. Ambizioni quantitative dell'aiuto per il commercio nell'ambito dell'aumento graduale dell'aiuto complessivo dell'UE

- a) L'UE si adopererà per aumentare il suo aiuto complessivo per il commercio in linea con gli aumenti graduali dell'aiuto complessivo allo sviluppo verso il conseguimento degli obiettivi fissati per il 2010 e il 2015⁴ e in risposta alle esigenze indicate come prioritarie dai paesi partner. Si assicurerà così l'addizionalità e si eviterà che gli aumenti dell'aiuto per il commercio siano raggiunti a scapito del sostegno ad altri settori e programmi prioritari che sono essenziali per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM).
- b) Per quanto riguarda l'assistenza in campo commerciale (politica e regolamentazione commerciali e sviluppo del commercio) e nell'intento di aumentare la spesa collettiva degli Stati membri e della CE per la TRA a 2 miliardi di EUR l'anno entro il 2010, l'UE:

⁴ Cfr. conclusioni del Consiglio del 24 maggio 2005 (doc. 9266/05).

- attuerà la tabella di marcia per realizzare tale obiettivo tenendo conto della valutazione della Commissione secondo cui una progressione lineare dalla situazione attuale fino al conseguimento dell'obiettivo di 1 miliardo di EUR fissato per gli Stati membri comporterà un aumento dell'impegno collettivo degli stessi fino ad almeno 600 milioni di EUR nel 2008;
 - misurerà e monitorerà l'impegno finanziario collettivo dell'UE per la TRA in base alle definizioni convenute al momento della assunzione dell'impegno (dicembre 2005);
 - se gli Stati membri non progrediranno collettivamente in modo adeguato verso l'obiettivo del 2010 in termini di impegni TRA, ne analizzerà le ragioni soggiacenti e cercherà di porvi rimedio.
- c) L'UE promuoverà una risposta efficace al programma più ampio di aiuto per il commercio (ossia l'aiuto per il commercio al di là della TRA), continuando e rafforzando il sostegno degli Stati membri e della CE a strategie di sviluppo determinate dalla domanda e a favore dei poveri, che comprendano creazione di capacità produttive, infrastrutture collegate al commercio e aggiustamento in campo commerciale, e incoraggiando la partecipazione rafforzata di altri donatori internazionali e del settore privato. Per contribuire alla realizzazione di tali obiettivi, l'UE:
- assicurerà che entro il 2010 l'aumento della spesa complessiva dell'UE per lo sviluppo del commercio non avvenga a scapito della categoria interconnessa "creazione di capacità produttive" dell'aiuto per il commercio; ciò sarà monitorato seguendo l'andamento parallelo di tali due categorie;
 - cercherà di giungere ad un'interpretazione comune a livello UE della nozione di "aggiustamento in campo commerciale" promuovendone altresì un'interpretazione internazionale;
 - rafforzerà il coordinamento e la cooperazione con altri donatori di aiuto per il commercio, a livello sia bilaterale sia multilaterale, ivi compresi i donatori emergenti e le istituzioni finanziarie internazionali, quali la Banca mondiale e le banche di sviluppo regionali.

- d) L'UE incoraggerà i paesi partner a intensificare, con l'appoggio degli Stati membri e della CE secondo necessità, gli sforzi paralleli per includere l'aiuto per il commercio nelle loro strategie di riduzione della povertà e strategie nazionali di sviluppo, nei piani di attuazione e nei bilanci nazionali in modi che assicurino un indirizzo determinato dalla domanda e a favore dei poveri delle strategie nazionali di sviluppo commerciale. Per sostenere tali obiettivi, l'UE:
- cercherà di diffondere in modo significativo l'inclusione del commercio e dell'aiuto per il commercio nelle strategie di riduzione della povertà e strategie nazionali di sviluppo entro il 2010, mediante:
 - un dialogo politico congiunto rafforzato;
 - il sostegno all'uso di processi partecipativi da parte dei paesi partner, che includano la società civile e gli operatori commerciali locali (ad esempio il settore privato, le associazioni di consumatori e di produttori) al momento della definizione delle strategie di riduzione della povertà e delle strategie nazionali di sviluppo;
 - l'impegno con altri donatori ed istituzioni finanziarie internazionali verso tale obiettivo;
 - riserverà particolare attenzione ai paesi/regioni le cui strategie di riduzione della povertà e strategie nazionali di sviluppo non contemplano o contemplano in misura ridotta il settore commerciale e l'aiuto per il commercio.
- e) L'UE conviene di rafforzare il Quadro integrato (IF), in particolare mediante la partecipazione interna attiva e, nel riconoscere che anche i paesi che non fanno parte dei PMA hanno esigenze importanti in materia di aiuto per il commercio, di intensificare ulteriormente gli sforzi internazionali mirati a istituire un processo interno simile per questi paesi, specialmente per i paesi IDA-only⁵. Per realizzare tali obiettivi, l'UE:

⁵ Paese IDA-only (IDA: Associazione internazionale per lo sviluppo) è una classificazione dei paesi, effettuata dalla Banca mondiale, per i paesi che hanno, ad esempio, un PIL pro capite basso (PIL pro capite massimo di 1025 USD). Questa classificazione non si sovrappone interamente con la classificazione dei PMA operata dalle Nazioni Unite. Vi sono pertanto paesi poveri che non sono PMA, ma sono classificati come paesi IDA-only dalla Banca mondiale. Questi paesi IDA-only sono: Mongolia, Tonga, Vietnam, Albania, Armenia, Georgia, Repubblica del Kirghizistan, Moldova, Tagikistan, Guyana, Honduras, Nicaragua, Sri Lanka, Camerun, Repubblica del Congo, Costa d'Avorio, Ghana e Kenya.

- avvierà nei PMA il Quadro integrato rafforzato (EIF) e in particolare il suo processo interno
- prestando pieno sostegno ai paesi partner nei loro sforzi di gestione del processo DTIS⁶, operando anche come facilitatore dei donatori se il governo lo richiede;
- avvalendosi del processo DTIS per avviare un dialogo politico atto a tradurre le esigenze in campo commerciale in strategie di riduzione della povertà e strategie equivalenti, e riservando un seguito appropriato alle priorità individuate;
- facendo sì che le decisioni dell'UE a sostegno dei programmi di aiuto per il commercio prevedano esplicitamente come i programmi debbano tener conto delle esigenze individuate nel corso del processo IF;
- continuando a svolgere un ruolo attivo nel processo decisionale in materia di IF a livello multilaterale;
- nei paesi non PMA, continuerà ad impegnarsi in valutazioni coordinate, condotte dai paesi, delle esigenze in materia commerciale, nonché in strategie di risposta ed attuazione con l'UE ed altri donatori ed organismi presenti nei paesi, tenendosi pronta anche a nominare un donatore leader dell'UE per facilitare tale processo; sarà riservata particolare attenzione ai paesi IDA-only.

3. Rafforzare l'orientamento a favore dei poveri e la qualità dell'aiuto dell'UE per il commercio

L'UE intensificherà le proprie attività in una serie di settori al fine di garantire la qualità del suo aiuto per il commercio. In particolare, in risposta alle priorità specifiche dei paesi partner in materia commerciale, nel contesto delle strategie di riduzione della povertà contribuirà all'agevolazione, all'attuazione e all'aggiustamento alle riforme e alla liberalizzazione in campo commerciale, con particolare attenzione per il loro impatto sulla riduzione della povertà.

⁶ Diagnostic Trade Integration Studies (Diagnosi dell'integrazione degli scambi).

- a) Per rafforzare l'impatto dell'aiuto per il commercio sulla riduzione sostenibile della povertà e sull'ulteriore emancipazione economica delle donne in quanto dimensione intersettoriale dell'aiuto per il commercio, l'UE:
- continuerà ad assistere i governi nei loro sforzi per includere la povertà e le questioni di genere nelle valutazioni delle esigenze in materia commerciale e nei successivi piani di azione, anche sostenendo il coinvolgimento attivo di organizzazioni pertinenti delle collettività locali;
 - scambierà con i partner informazioni riguardanti le migliori prassi per ottimizzare l'impatto dell'aiuto per il commercio sulla riduzione della povertà.
- b) Per promuovere la sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell'aiuto per il commercio, l'UE:
- continuerà a sostenere la capacità dei governi partner e l'impegno dei soggetti interessati a integrare considerazioni di sostenibilità nelle strategie commerciali, regimi commerciali e programmi di aiuto per il commercio a livello nazionale, compresa la gestione efficace dei processi di valutazione d'impatto, nonché a dare seguito alle loro raccomandazioni;
 - appoggerà le dimensioni intersettoriali essenziali, comprese le questioni di genere e la promozione delle interazioni positive tra l'aiuto per il commercio e i programmi sul lavoro dignitoso;
 - esaminerà, in consultazione con i soggetti interessati, in particolare gli attori locali e i piccoli produttori, le possibilità di sviluppare approcci condivisi dell'UE a favore di sistemi focalizzati sulla sostenibilità, compreso il commercio equo e solidale.
- c) Per promuovere la titolarità a livello locale e un'ampia partecipazione dei soggetti interessati, l'UE:

- continuerà a sostenere la capacità dei paesi partner di effettuare e di gestire consultazioni fra i soggetti interessati in occasione delle valutazioni delle esigenze e della definizione e attuazione di programmi e strategie commerciali e di aiuto per il commercio. Nei PMA ciò dovrebbe essere realizzato coerentemente con il processo IF. Ciò comporta un sostegno specifico alle associazioni di piccole e medie imprese e ai gruppi marginali, quali piccoli agricoltori e donne, affinché partecipino e contribuiscano più efficacemente a tali processi;
 - individuerà e condividerà, in stretta cooperazione e sinergia con il settore privato, le migliori prassi in materia di definizione e attuazione di programmi di aiuto per il commercio, in particolare quelli sullo sviluppo del commercio e sulle capacità produttive. In tale contesto occorrerebbe considerare il ruolo e l'esperienza pratica degli organismi commerciali multilaterali.
- d) Per conseguire una maggiore complementarità e una più stretta cooperazione fra donatori, l'UE:
- intensificherà gli sforzi intesi a predisporre strategie comuni di risposta relative all'aiuto per il commercio, per paesi e regioni, da qui al 2010 e a tale riguardo intraprenderà un'azione congiunta, associando altri donatori se del caso, per rispondere alle principali priorità dell'aiuto per il commercio individuate mediante valutazioni globali delle esigenze. Ciò contribuirà a preparare il terreno per un maggior coinvolgimento negli esercizi di programmazione congiunta dell'UE;
 - intensificherà gli sforzi comuni per sostenere la capacità dei paesi partner di gestire l'aiuto per il commercio con un approccio globale ricorrendo, se del caso, ad approcci settoriali (SWAP);
 - continuerà a perseguire modalità di attuazione congiunta dell'aiuto per il commercio, in particolare:
 - stabilendo le condizioni alle quali le varie modalità di attuazione congiunta sono adeguate all'aiuto per il commercio e scambiando le migliori prassi;

- proseguendo gli sforzi intesi a individuare i settori e i paesi nei quali è possibile aumentare il ricorso a modalità di attuazione congiunta e adoperandosi per aumentare notevolmente il ricorso alle stesse entro il 2010, su base volontaria e in presenza delle condizioni adeguate, prestando particolare attenzione al cofinanziamento;
 - esaminando ulteriormente il ruolo che un sostegno al bilancio settoriale e generale può svolgere nell'ambito dell'aiuto per il commercio;
 - esaminerà la fattibilità dell'adattamento e dell'applicazione alla TRA, in altri paesi e regioni, dell'esperienza maturata con gli strumenti di assistenza tecnica forniti nell'ambito dell'adesione all'UE e della politica di vicinato;
 - rafforzerà il dialogo sull'aiuto per il commercio con tutte le istituzioni finanziarie interessate, ossia le istituzioni multilaterali, tra cui la Banca mondiale, le banche regionali e la Banca europea per gli investimenti (BEI), al fine di determinare se sia possibile aumentare il numero di iniziative comuni, mettendo l'accento in particolare sul finanziamento delle imprese e delle capacità produttive e sulle infrastrutture.
- e) Al fine di sostenere l'integrazione regionale e di conseguire una maggiore complementarità e una più stretta cooperazione a livello regionale, l'UE:
- potenzierà a livello collettivo l'aiuto per il commercio sul piano regionale in modo da rafforzare ulteriormente il sostegno fornito alle organizzazioni regionali per l'attuazione delle loro strategie di integrazione regionale, in particolare:
 - sostenendo la capacità delle organizzazioni regionali di organizzare il coordinamento e un coinvolgimento più ampio dei soggetti interessati a livello regionale;
 - assistendo, se necessario, le organizzazioni regionali a individuare e classificare per ordine di priorità le esigenze in materia commerciale;
 - fornendo adeguate risposte alle priorità, ricorrendo a meccanismi di attuazione congiunta laddove possibile.

- contribuirà a tradurre le esigenze regionali in strategie nazionali di attuazione, prestando attenzione a dirigere le attività di sostegno verso il livello d'intervento geografico opportuno⁷.

4. Aumentare la capacità dei donatori a livello di UE e di Stati membri in linea con i principi di efficacia dell'aiuto concordati a livello mondiale

Il Consiglio ha convenuto di adeguare e di rafforzare opportunamente le risorse umane per attuare la strategia comune dell'UE in materia di aiuto per il commercio. Ha altresì chiesto che sia esplorata la possibilità di iniziative comuni dell'UE per sviluppare e condividere conoscenze all'interno dell'UE e con altri donatori. Per realizzare tale obiettivo, l'UE:

- procederà a scambi di informazioni, conformemente ai pertinenti questionari dell'OMC e dell'OCSE e sfruttandone le sinergie, sulle attuali capacità degli Stati membri in materia di aiuto per il commercio, sia a livello centrale sia in paesi e regioni;
- procederà a scambi di informazioni su azioni di formazione e individuerà le possibilità di aprirle alla partecipazione di funzionari di altri Stati membri e della Commissione e di organizzare attività di formazione comuni;
- procederà regolarmente a scambi di informazioni, di migliori prassi e di conoscenze fra donatori UE su questioni fondamentali riguardanti l'aiuto per il commercio (ad esempio, aiuto per il commercio e riduzione della povertà, aiuto per il commercio e indicatori, aiuto per il commercio a livello regionale, ricorso a modalità di attuazione diverse nel settore dell'aiuto per il commercio) e sugli approcci alle attività a livello multilaterale, ad esempio nelle riunioni informali degli esperti UE nel settore del commercio e dello sviluppo.

⁷ In generale, la priorità è data agli interventi a livello di paese e di regione e il sostegno alle iniziative mondiali e multilaterali è principalmente offerto se apporta valore aggiunto in termini di condivisione di analisi, di rafforzamento della cooperazione al fine di integrare il commercio nelle strategie di sviluppo, di creazione di conoscenze e condivisione nel quadro dell'aiuto per il commercio, o consente una più rapida attuazione.

5. Consolidare, incentivare e sostenere i processi di integrazione regionale ACP dell'aiuto dell'UE per il commercio secondo un'ottica specifica agli ACP

Come sottolineato dal Consiglio nelle conclusioni sugli accordi di partenariato economico (APE)⁸, un obiettivo della strategia comune dell'UE in materia di aiuto per il commercio è quello di sostenere i paesi e le regioni ACP affinché sfruttino pienamente le maggiori opportunità commerciali e ottimizzino i benefici delle riforme commerciali, comprese quelle degli APE; la prestazione collettiva dell'UE in termini di aiuto per il commercio non dipende comunque dall'esito dei negoziati sugli APE. Ciò include i principi e le azioni delineati nelle precedenti sezioni della presente strategia, in particolare l'applicazione del codice di condotta dell'UE in materia di complementarità e di divisione dei compiti nel pieno rispetto delle competenze esistenti. I punti in appresso indicano taluni aspetti dell'ottica specifica agli ACP:

- a) Le conclusioni del Consiglio sull'aiuto per il commercio, adottate nel maggio 2007, affermano che la strategia indicherà la quota complessiva dell'aumento della TRA a carico della Comunità e degli Stati membri disponibile per le esigenze indicate come prioritarie dai paesi ACP. Nell'ambito degli sforzi volti ad aumentare la TRA collettiva dell'UE a 2 miliardi di EUR l'anno entro il 2010, una percentuale dell'ordine del 50% dell'aumento sarà messa a disposizione per tali esigenze dei paesi ACP. La spesa rifletterà le decisioni politiche e programmatiche a livello di paese e di regione.
- b) Una condizione preliminare per attuare gli impegni sia in materia di TRA sia, più generalmente, in materia di aiuto per il commercio, è quella di rafforzare l'integrazione delle considerazioni connesse al commercio nelle strategie nazionali di sviluppo, nei piani di attuazione o nei bilanci nazionali ACP. In questo contesto, l'UE rafforzerà il dialogo su tali questioni con i paesi ACP e con gli altri donatori e istituzioni finanziarie presenti a livello di paese al fine di integrare le considerazioni commerciali nelle strategie di riduzione della povertà e di sviluppo dei paesi ACP entro il 2013.

⁸ Conclusioni del 15 maggio 2007 (doc. 9560/07).

- c) Per promuovere una risposta efficace al programma più ampio di aiuto per il commercio nei paesi e regioni ACP, l'UE:
- continuerà a rafforzare il sostegno alle infrastrutture collegate al commercio mediante un maggior supporto alle iniziative nazionali, regionali e continentali, compreso il partenariato UE-Africa per le infrastrutture, dando la priorità all'utilizzo delle formule esistenti;
 - rafforzerà il sostegno alla creazione di capacità produttive in base a strategie regionali e nazionali coerenti che coinvolgano i soggetti interessati a livello locale e il settore privato e contribuiscano al miglioramento del clima per le imprese e gli investimenti;
 - contribuirà ad assorbire l'impatto netto di bilancio derivante dalla liberalizzazione tariffaria nel contesto degli APE, in totale complementarità con le riforme di bilancio;
 - in tale contesto, cercherà di aumentare il sostegno al programma più ampio di aiuto per il commercio in modo proporzionato all'incremento globale dell'APS nei paesi ACP;
 - vaglierà ulteriormente quale contributo possano offrire la BEI e le banche di sviluppo regionali.
- d) Ai fini dell'applicazione dell'efficacia dell'aiuto a livello regionale e nazionale e per sostenere un'integrazione regionale rafforzata ⁹ delle regioni ACP, l'UE:
- sosterrà la capacità tecnica delle istituzioni ACP a livello regionale e nazionale di individuare, classificare in base alle priorità, definire, attuare e monitorare i programmi regionali di aiuto per il commercio;

⁹ Un potenziamento a livello regionale dell'aiuto per il commercio determinato dalla domanda proporzionato a quello dell'aiuto per il commercio a livello nazionale è un parametro indicativo da perseguire.

- collaborerà nell'ambito delle task force preparatorie regionali (TFPR) durante i negoziati APE e successivamente nel quadro del coordinamento dei donatori nazionali e regionali e nelle istituzioni pertinenti, per partecipare all'individuazione delle esigenze correlate agli APE ed al coordinamento delle attività di sostegno a livello regionale e nazionale; tale coordinamento sarà volto a garantire una corretta interazione tra programmi di aiuto per il commercio a livello nazionale e regionale;
- impiegherà l'aiuto per il commercio a livello regionale nei paesi ACP su iniziative volte ad approfondire l'integrazione regionale, quali l'eliminazione dei restanti ostacoli intraregionali agli scambi di beni e servizi, il rafforzamento e l'ammodernamento delle normative e accordi doganali a livello regionale, il rafforzamento e l'armonizzazione degli standard e dei regolamenti tecnici, la promozione e il rafforzamento delle istituzioni regionali di valutazione della conformità, nonché l'integrazione dei mercati finanziari e dei capitali e la libera circolazione delle persone;
- sosterrà ulteriormente lo sviluppo di capacità nei paesi e regioni ACP per quanto riguarda le norme e regolamentazioni in materia commerciale nei settori della politica e del diritto della concorrenza, degli investimenti, della trasparenza negli appalti pubblici e dei diritti di proprietà intellettuale;
- parteciperà a titolo volontario a meccanismi di finanziamento a responsabilità regionale, quali i fondi regionali, in base a un dialogo strutturato tra le istituzioni regionali e i donatori UE, cercando al tempo stesso di ottenere contributi da altri donatori e istituzioni, segnatamente le banche di sviluppo regionali e la Banca mondiale, nonché dalle autorità ACP a livello regionale e nazionale;
- monitorerà l'attuazione dell'aiuto dell'UE per il commercio correlato agli APE mediante modalità da fissare in tale contesto e in linea con i processi periodici di monitoraggio dei programmi di aiuto.

6. Monitoraggio, relazioni e valutazione

Il monitoraggio e la valutazione sono parte integrante del programma globale in materia di aiuto per il commercio. Essi sono necessari per valutare i risultati dell'aiuto per il commercio, sul piano sia quantitativo sia qualitativo, e dovrebbero sostenere globalmente una gestione dell'aiuto per il commercio fondata sui risultati. Essi dovrebbero essere condotti in un'ottica partecipativa, in base, per quanto possibile, su meccanismi e istituzioni a responsabilità locale.

Al fine di evitare sovrapposizioni dei lavori, l'UE garantirà la massima sinergia tra il monitoraggio e la presentazione di relazioni in materia di aiuto per il commercio previsti nell'ambito dell'OMC e dell'OCSE, il monitoraggio previsto nel contesto dell'IF, il monitoraggio UE dell'attuazione della propria strategia di aiuto per il commercio e le sue relazioni riguardanti gli impegni di Monterrey in materia di aiuto per il commercio. Occorre tener conto dell'esigenza di elaborare prassi coerenti in materia di presentazione di relazioni per tutte le categorie di aiuto per il commercio.

In considerazione di quanto precede, l'UE

- si impegnerà pienamente nei processi di riesame dell'aiuto per il commercio in ambito OMC:
 - sostenendo la presentazione di relazioni CRS¹⁰ di qualità elevata all'OCSE¹¹;
 - compilando i questionari dell'OMC e dell'OCSE relativi ai donatori e presentandoli anche congiuntamente sotto l'ombrello UE tramite la Commissione;
 - elaborando congiuntamente, se del caso, informazioni supplementari specifiche che riguardano i processi regionali di riesame in ambito OMC;
 - sostenendo i paesi partner nel fornire a tale esercizio contributi a responsabilità locale, a livello sia di paese sia regionale; nel caso dei PMA, attuando sinergie con la presentazione di relazioni in ambito IF;
 - partecipando attivamente all'elaborazione delle conclusioni del riesame globale e operando sulla base di esse, in particolare al fine di evitare casi di paesi esclusi dall'aiuto per il commercio;

¹⁰ Creditor Reporting System.

¹¹ Tenuto conto delle misure necessarie per consentire la presentazione di tali relazioni da parte degli Stati membri che non sono ancora membri dell'OCSE/DAC.

- converrà orientamenti riguardo a prassi coerenti di presentazione di relazioni a livello UE entro la fine del 2007, in particolare in materia di sviluppo del commercio e di aggiustamento in campo commerciale;
- contribuirà allo sviluppo di indicatori quantitativi e qualitativi comuni per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto dell'aiuto per il commercio, tra l'altro sulla riduzione della povertà e le questioni di genere;
- organizzerà scambi a livello tecnico riguardo ai risultati del monitoraggio e della valutazione e trarrà conclusioni comuni sulle loro implicazioni al fine di migliorare e rafforzare costantemente l'efficacia dell'aiuto dell'UE per il commercio;
- metterà in comune informazioni, conoscenze e competenze con i paesi partner e con altri soggetti interessati.

7. Attuazione e riesame

Il Consiglio invita gli Stati membri e la Commissione a far sì che la presente strategia sia attuata secondo le modalità indicate nel presente documento. Incarica la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, di organizzare riunioni tecniche al fine di: a) definire un programma di lavoro chiaro che precisi le attività di follow up ai vari livelli di intervento (nazionale, regionale e multilaterale) e che individui gli attori (Commissione e Stati membri) che saranno responsabili dell'attuazione di tali attività; b) elaborare relazioni sull'andamento dei lavori.

Il Consiglio esaminerà i progressi compiuti nell'attuazione della strategia nel contesto delle relazioni di Monterrey.